

COMUNE DI CINQUEFRONDI

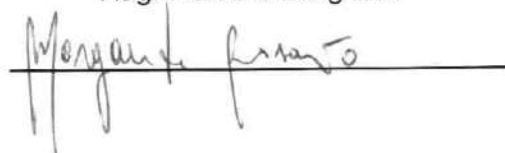
Città metropolitana di Reggio Calabria

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2021

L'Organo di Revisione
Rag. Rosario Morgante



Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Gestione Finanziaria

Fondo di cassa

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2021

Risultato di amministrazione

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo anticipazione liquidità

Fondi spese e rischi futuri

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

CONSIDERAZIONI, PROPOSTE E RILIEVI

CONCLUSIONI



Comune di Cinquefrondi

Organo di revisione

Verbale n. 12 del 27.05.2022

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi:

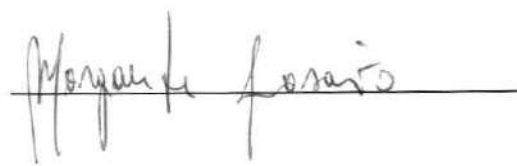
- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di Cinquefrondi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cinquefrondi, 27 maggio 2022

L'Organo di revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morgan de Fazio', is written over a horizontal line.

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Rosario Morgante, revisore dei conti nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 31 del 24 maggio 2019;

- ♦ ricevuta in data 18.05.2022 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2021, approvato con delibera della giunta comunale n. 63 del 26.04.2022, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ♦ viste le disposizioni della Parte II – Ordinamento finanziario e contabile - del Tuel;
- ♦ visto in particolare l'articolo 239, comma 1, lettera d), del TUEL;
- ♦ visto il D.Lgs. n.118/2011;
- ♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ♦ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ♦ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- ♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ♦ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta e dal Responsabile del servizio finanziario;
- ♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2021.



CONTO DEL BILANCIO**Premesse e verifiche**

Il Comune di Cinquefrondi registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 6244 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2021, ha rilevato criticità e anomalie gestionali e suggerito misure correttive, inerenti le seguenti tematiche principali:

Settore riscossione tributi locali

Relativamente alla riscossione delle principali entrate proprie (sia tributarie che patrimoniali), è emersa la necessità di porre in essere una significativa attività tendente a contrastare fenomeni di evasione dei vari tributi locali. L'esigenza di migliorare la gestione dell'imposizione tributaria e della conseguente riscossione volontaria e coattiva dei crediti esigibili, è condizione essenziale per garantire gli equilibri generali di bilancio e una maggiore autonomia finanziaria. La gestione delle entrate tributarie, ampliabile anche alle entrate extra-tributarie e patrimoniali, è un processo organizzativo fondamentale su cui è necessario porre rimedi;

Andamento flussi di cassa

E' evidente l'urgenza e la necessità di porre in essere un'analisi periodica e costante dei flussi di cassa, mediante un - monitoraggio concomitante con la gestione -, al fine di prevenire situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti e, quindi, ridurre il ricorso alle anticipazioni del tesoriere ed all'utilizzo delle somme vincolate. Tale attività non può prescindere da una efficace gestione e controllo periodico sull'andamento delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie). Inoltre, perseguire regolari flussi di cassa consente all'ente di poter adempiere agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno *stock* di debito scaduto e non pagato.

Situazione debitoria Regione Calabria per Servizio idropotabile per il periodo 1981/2004

L'importo complessivo dei debiti per fornitura idrica, maturati per il periodo 1981/2004, per come indicato dalla Regione Calabria, ammonterebbe ad euro 3.737.516,19, importo questo da sempre contestato da questo Comune. Al riguardo, si riassumono gli atti deliberativi mediante i quali l'Ente, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato i motivi e le ragioni per le quali si è sempre opposto alle pretese di pagamento avanzate della Regione:

<i>N. e data Deliberazione</i>	<i>Organo deliberante</i>	<i>Oggetto</i>
n. 171 del 23.02.1994	Giunta Comunale	Determinazione somme dovute alla Regione Calabria per gestione acquedotto – Richiesta gestione diretta
n. 144 del 23.02.1995	Giunta Comunale	Contestazione richiesta dalla Regione Calabria per rimborso acqua potabile – Disdetta convenzione
n. 88 del 13.02.1996	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo

		presuntivo canone acqua anno 1996
n. 171 del 18.03.1997	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1997
n. 78 del 10.03.1998	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua 1998
n. 163 del 21.04.1998	Giunta Comunale	Situazione debitoria fornitura idrica
n. 110 del 12.10.2000	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica – controdeduzioni – individuazione di legale di fiducia dell'Amministrazione per la tutela delle ragioni dell'Ente
n. 27 del 09.03.2004	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 198 del 21.12.2007	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 51 del 07.05.2012	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica

Sul punto, risulta intrapresa dalla Regione Calabria, nei confronti dell'Ente, azione giudiziale per il recupero del credito in esame, mediante notifica del Decreto Dirigenziale n. 1483 del 14.02.2020 di ingiunzione della somma complessiva di euro 5.747.368,09 (comprensiva della sanzione amministrativa ed interessi legali). La notifica del predetto atto ingiuntivo risulta pervenuta al Comune in data 18 febbraio 2020 – Prot. n. 1966. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 06.03.2020, ha conferito incarico all'Avv. Marcello Nardi di Cosenza di proporre impugnazione avverso tale decreto dirigenziale. Quest'ultimo, con **atto di citazione in opposizione** ha promosso il giudizio secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice (Tribunale di Catanzaro), eccependo innanzitutto l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione, e secondariamente l'estrema indeterminatezza della richiesta e carenza di motivazione dell'ingiunzione nonché la violazione e falsa applicazione di disposizioni normative (in particolare l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/77 e l'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97). Inoltre, con il medesimo atto di opposizione è stata formulata richiesta di sospensiva dell'esecutività del Decreto Dirigenziale in argomento. Nelle scritture contabili dell'Ente, alla data del 31/12/2020, risultano presenti residui passivi pari a euro 344.074,16. Inoltre, il Comune ha quantificato, alla medesima data, un fondo rischi potenziali pari a euro 332.104,43 (Rif. nota di risposta prot. n. 3923 del 31.03.2022 – con la quale l'Ente ha fornito i dati ed i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria -, sulla gestione finanziaria attinente al triennio 2015-2017).

Al momento di redazione della presente relazione il procedimento amministrativo è nella fase conclusiva, essendo stata stabilita per il giorno 21.06.2022 l'ultima udienza a cui seguirà la decisione dell'Organo giudicante.

L'Organo di revisione precisa che l'Ente:

- non partecipa all'Unione dei Comuni;
- non partecipa al Consorzio di Comuni;
- non è istituito a seguito di processo di unione;
- non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;

- ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo;
- risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
- non ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalità "approvato dalla Giunta", al fine di verificare l'esistenza di errori bloccanti e adottare azioni correttive prima dell'approvazione da parte del Consiglio;
- nel corso dell'esercizio 2021 non ha utilizzato avanzo di amministrazione libero;
- nel corso dell'esercizio 2021 non si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, del DL 18/2020, in ordine all'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19;
- nel corso del 2021 non ha applicato avanzo vincolato presunto;
- ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1, comma 11, del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, e norme successive di rifinanziamento;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento ha rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
- non è in dissesto;
- non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- nel corso dell'esercizio ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1.01.2015 e dalla determinazione del F.c.d.e. con il metodo ordinario. La composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all' 1.01.2015

DESCRIZIONE	IMPORTO in euro
MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI all'1.01.2015	1.535.359,72
QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	51.178,66

Disavanzo derivante dalla determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo accantonato nel rendiconto 2019 – secondo le regole del metodo ordinario - è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la

percentuale determinata come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- *le economie di spesa;*
- *tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;*
- *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto 2019 ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.

Inoltre, si evidenzia che:

- nel rendiconto 2021 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

- per l'attivazione degli investimenti sono state utilizzate tutte le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;

- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30.01.2022, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;

- nel corso dell'esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL, per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.



Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva quanto segue:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	448.148,93
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	448.148,93

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	zero	251.847,19	448.148,93
di cui cassa vincolata	zero	251.847,19	448.148,93
Anticipazioni non estinte al 31/12	15.749,16		

L'ente non si è dotato di scritture contabili idonee a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Organo di revisione, in merito all'utilizzo delle risorse vincolate per esigenze correnti, ha evidenziato la necessità, mediante l'adozione di specifiche scritture, di contabilizzare i movimenti di incremento, utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato 4/2 punto 10, distinguendo l'eventuale mancato reintegro entro il 31 dicembre. Ciò renderebbe possibile, tra l'altro, la conciliazione del saldo della cassa vincolata dell'ente con quello risultante dalle scritture contabili del tesoriere.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		251.847,19			251.847,19
Entrate Titolo 1.00	+	3.475.482,89	2.008.404,53	799.395,54	2.807.800,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	1.271.491,20	742.846,43	56.027,08	798.873,51
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	2.216.452,20	170.636,90	533.721,53	704.358,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	6.963.426,29	2.921.887,86	1.389.144,15	4.311.032,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	6.153.659,64	2.694.160,03	1.334.453,73	4.028.613,76
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	122.674,62	107.719,03	8.657,94	116.376,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti		14.955,59	0,00	8.657,94	8.657,94
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	6.276.334,26	2.801.879,06	1.343.111,67	4.144.990,73
Differenza D (D=B-C)	=	687.092,03	120.008,80	46.032,48	166.041,28
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	687.092,03	120.008,80	46.032,48	166.041,28
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	5.138.626,17	276.217,28	78.949,24	355.166,52
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	171.286,21	0,00	87.694,48	87.694,48
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	5.309.912,38	276.217,28	166.643,72	442.861,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	5.309.912,38	276.217,28	166.643,72	442.861,00
Spese Titolo 2.00	+	5.987.248,92	164.444,85	223.819,70	388.264,55
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	5.987.248,92	164.444,85	223.819,70	388.264,55
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	=	5.987.248,92	164.444,85	223.819,70	388.264,55
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-677.336,54	111.772,43	-57.175,98	54.596,45
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanzia.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	6.000.000,00	1.888.406,65	0,00	1.888.406,65
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	6.000.000,00	1.888.406,65	0,00	1.888.406,65
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	3.555.918,72	917.529,50	1.478,04	919.007,54
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	3.655.764,97	893.732,26	49.611,27	943.343,53
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	161.756,43	255.578,47	-59.276,73	448.148,93

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2021 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L'ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del TUEL	494.980,88	531.259,40	448.148,93
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	186	255	203
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	557.149,79	791.228,28	627.674,64
Importo anticipazione non restituita al 31/12	15.749,16	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	4.582,76	10.674,35	5.566,18

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2021 è stato di euro 1.000.000,00.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

In merito, si rileva che l'ente non ha rispettato i tempi di pagamento stabiliti dalla normativa (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2021 è pari a 241,25 giorni.

Non risultano indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 283.995,13.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 272.795,13, mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 2.275.185,29 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	283.995,13
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	11.200,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	-
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	272.795,13

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	272.795,13
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	- 3.458.809,28
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	3.731.604,41

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2021
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	3.211.320,18
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.370.170,97
Fondo pluriennale vincolato di spesa	4.168.082,25
SALDO FPV	-2.797.911,28
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	283,32
Minori residui attivi riaccertati (-)	5.479.281,80
Minori residui passivi riaccertati (+)	261.255,83
SALDO GESTIONE RESIDUI	-5.217.742,65
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	3.211.320,18
SALDO FPV	-2.797.911,28
SALDO GESTIONE RESIDUI	-5.217.742,65
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	5.106.342,75
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	302.009,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali si riporta quanto segue:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	3.059.082,05	2.809.757,98	2.008.404,53	71,48
Titolo II	972.181,52	826.867,24	742.846,43	89,84
Titolo III	1.206.366,00	904.649,63	170.636,90	18,86
Titolo IV	4.144.798,93	4.076.069,50	276.217,28	6,78
Titolo V	0,00	0,00	0,00	

Relativamente alla gestione delle entrate tributarie (Tit. I) ed extratributarie (Tit. III) si osserva quanto segue:

ENTRATE TRIBUTARIE

Per la parte della *competenza* si rileva una percentuale di riscossione delle entrate tributarie accertate (al netto dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale) pari a circa il 55%;

Per la parte dei *residui attivi* accertati la capacità di riscossione risulta pari al 72% circa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per la parte della *competenza* si rileva una percentuale di riscossione delle entrate accertate pari a circa il 18 %;

Per la parte dei *residui attivi* accertati la capacità di riscossione risulta pari al 26% circa.

In merito alla gestione delle entrate correnti sia per la competenza sia per i residui, lo scostamento tra accertamenti/residui e riscossioni, richiede con urgenza l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate stesse e il miglioramento della gestione dei flussi finanziari.

Con riferimento ai residui attivi, l'Organo di revisione ribadisce la necessità di intervenire mediante la definizione degli accertamenti degli anni pregressi, attivando tutte le azioni e procedure coattive di riscossione. Nell'ipotesi in cui le partite contabili sono afferenti a ruoli trasmessi all'Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) si suggerisce di intervenire presso la Direzione Provinciale al fine di velocizzare le procedure di riscossione delle partite sospese.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020.

E' indispensabile, quindi, perseguire come risultato finale un reale ed effettivo incremento del

livello delle entrate di autofinanziamento con l'adozione di misure tese a migliorare, in termini di cassa, la riscossione delle entrate proprie in considerazione del basso grado di riscossione dei tributi locali.

Per rendere più efficace l'attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019). Destinatari dell'intervento sono gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali. In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.

In pratica, è stato esteso anche ai tributi locali l'istituto dell'“**accertamento esecutivo**”, che il decreto legge 78/2010, articolo 29, aveva pensato per i soli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate **tributarie** (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle **patrimoniali** (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico, ecc.).

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. c), del TUEL, *non ha rilevato* irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.



La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio del disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2021 la seguente situazione:

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	129.413,77
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.541.274,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.040.956,31
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	107.719,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		263.185,74
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	27.919,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.110,21
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		283.995,13



- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	11.200,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	272.795,13
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	- 3.458.809,28
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.731.604,41
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.370.170,97
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.076.069,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	27.919,60
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.110,21
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.257.348,83
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.168.082,25
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		-
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		283.995,13
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		11.200,00
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		272.795,28
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		3.458.809,28
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		3.731.604,41

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		283.995,13
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	11.200,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	- 3.458.809,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		3.731.604,41

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2021

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020, che costituisce un'entrata nell'esercizio 2021, è così distinto:

FPV	01/01/2021	31/12/2021
FPV di parte corrente		
FPV di parte capitale	1.370.170,97	4.168.082,25
FPV per partite finanziarie		

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati reimputati all'esercizio in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2022	2023	2024
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	zero	zero	zero	zero

	Impegni reimputati (+) FPV	2022	2023	2024
Titolo 1				
Titolo 2	4.168.082,25	4.168.082,25		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	4.168.082,25	4.168.082,25	-	-

Non risultano variazioni per l'esercizio 2023 e 2024.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi,

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che **non** hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	-
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	-	-	-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2021

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2021 è pari a euro 4.168.082,25.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2021, che costituisce un'entrata nell'esercizio 2022, è così distinto:

FVP 2021	Importo
<i>SPESA CORRENTE</i>	
<i>di cui:</i>	
<i>salario accessorio e premiante</i>	
<i>trasferimenti correnti</i>	
<i>incarichi a legali</i>	
<i>altri incarichi</i>	
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>	
<i>altro (da specificare...)</i>	
TOTALE SPESA CORRENTE	zero
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>	4.168.082,25
TOTALE FPV 2020	4.168.082,25

Ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 "le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini per l'approvazione del rendiconto" dell'esercizio precedente.



Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'importo del FPV trova corrispondenza:

- Prospetto del risultato di amministrazione;
- Conto del bilancio – gestione delle spese;
- Riepilogo generale delle spese per missione;
- Riepilogo generale delle spese per titolo;
- Composizione per missioni e programmi del fpv – allegato b) al rendiconto.



Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, presenta un **avanzo** di Euro 302.009,00, come risulta dai seguenti elementi:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				251.847,19
RISCOSSIONI	(+)	1.557.265,91	6.004.041,29	7.561.307,20
PAGAMENTI	(-)	1.616.542,64	5.748.462,82	7.365.005,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			448.148,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			448.148,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.839.712,32	5.420.657,95	8.260.370,27
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati stima del</i>				<i>0,00</i>
<i>dipartimento delle finanze sulla base della</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.773.511,71	2.464.916,24	4.238.427,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.168.082,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			302.009,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	2.391.886,43
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	
Fondo anticipazioni liquidità	1.760.714,32
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	674.323,00
Altri accantonamenti	28.757,33
Totale parte accantonata (B)	4.855.681,08
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	542.940,49
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	44.051,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	586.992,27
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	212.179,19
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-5.352.843,54
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il fondo *parte disponibile* va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione. In tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.



Evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio:

	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	3.429.124,34	5.106.342,75	302.009,00
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	5.231.203,49	6.680.620,88	4.855.681,08
Parte vincolata (C)	494.980,88	526.667,55	586.992,27
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	212.179,19
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-2.297.060,03	-2.100.945,68	-5.352.843,54

Utilizzo nell'esercizio 2021 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2020Art. 187 c. 2 Tuel:

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art.187 3-bis Tuel:

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs. 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."**L'Ente nel corso dell'esercizio 2021:**

- non ha utilizzato avanzo di amministrazione libero;
- non si è avvalso della possibilità - in sede di approvazione del rendiconto 2020 - prevista dall'art. 109, comma 1-ter, del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione da applicare nell'esercizio 2021;
- non ha utilizzato avanzo di amministrazione vincolato presunto.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto di G.C. n. 62 del 26.04.2022 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato dai singoli Responsabili delle relative entrate e spese, non motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

Gli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli Responsabili dei servizi sono riconducibili:

- alla nota prot. n. 4818 del 19.04.2022 del Responsabile della Ripartizione Vigilanza;
- alla nota prot. n. 5112 del 22.04.2022 del Responsabile III Ripartizione – Servizi Tecnici;
- alla nota prot. n. 4558 del 12.04.2022 del Responsabile Affari Legali – Contenzioso – Affari Generali e Politiche sociali;

Con determinazione n. 86 del 22.04.2022 il Responsabile del Servizio finanziario ha proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2021.

Il riaccertamento ordinario dei residui è il procedimento contabile propedeutico al fine di determinare correttamente il risultato di amministrazione (lett. A) del rendiconto della gestione. La riforma della contabilità armonizzata ha modificato in maniera determinante l'istituto dedicando, a tale fattispecie, nel principio contabile 4/2, il capitolo n. 9, costantemente aggiornato, che racchiude la normativa afferente la rilevazione della gestione dei residui.

Normativa di riferimento:

- comma 4, dell'art. 3, del D.Lgs. n.118/2011, che disciplina le operazioni di riaccertamento per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni dei residui attivi e passivi, che si riporta:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del



rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

- paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale, tra l'altro, prevede che:

"La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".*

Nelle scritture contabili dell'Ente sono presenti residui attivi provenienti dal 2020 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	9.875.976,71	1.557.265,91	2.839.712,32	-5.478.998,48
Residui passivi	3.651.310,18	1.616.542,64	1.773.511,71	-261.255,83

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	5.406.151,85	109.861,15
Gestione corrente vincolata	67.238,03	102.362,33
Gestione in conto capitale vincolata	5.608,60	48.702,45
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	329,90
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	5.478.998,48	261.255,83

RESIDUI alla data del 31.12.2021

Totale residui attivi	Euro 8.260.370,27
Totale residui passivi	Euro 4.238.427,95

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Titolo 1	12.708,54	16.549,28	11.390,04	15.110,00	247.567,49	801.353,45	1.104.678,80
Titolo 2	66.967,00	5.452,00	5.452,00	7.129,00	66.588,70	84.020,81	235.609,51
Titolo 3	39.699,97	3.706,31	95.360,57	697.839,85	632.151,39	734.012,73	2.202.770,82
Titolo 4	21.122,42	31.812,50	734.879,21	34.166,44	6.289,11	3.799.852,22	4.628.121,90
Titolo 5							
Titolo 6			83.566,82				83.566,82
Titolo 7							
Titolo 9	2.126,33	1.281,35			796,00	1.418,74	5.622,42
TOTALE	142.624,26	58.801,44	930.648,64	754.245,29	953.392,69	5.420.657,95	8.260.370,27

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	totale
Titolo 1	717.164,43	65.832,56	77.405,65	133.031,18	331.742,73	1.346.796,28	2.671.972,83
Titolo 2	133.014,83		63.755,92	18.994,83	176.652,88	1.092.903,98	1.485.322,44
Titolo 3							
Titolo 4							
Titolo 5							
Titolo 7	40.122,53	1.567,71	5.852,30	3.564,15	4.810,01	25.215,98	81.132,68
TOTALE	890.301,79	67.400,27	147.013,87	155.590,16	513.205,62	2.464.916,24	4.238.427,95

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. allegato al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020: *"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020"*.

▪ **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2021, da calcolare col metodo ordinario, è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

La modalità di calcolo applicata è quella della media semplice.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

Quota annua da recuperare euro 78.235,11

La significativa presenza di residui attivi mantenuti nel conto del bilancio, conferma la difficoltà del Comune nella riscossione delle entrate proprie e rischia di alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio, nella misura in cui i crediti di difficile riscossione non siano compensati da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'esercizio.

Si rammenta al riguardo, in primo luogo, come il FCDE ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio, proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali perdite derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. In concreto, il FCDE serve a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.



Fondo anticipazione liquidità

L'Ente in passato si è avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE. Al riguardo, ha correttamente applicato quanto previsto dall'art. 39-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

L'articolo 52, comma 1-ter, del DL 73/21 (convertito dalla Legge n. 106/21), nell'innovare le modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevede che gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Al riguardo, la Commissione Arconet riunitasi in 17.11.2021, in merito alla proposta di FAQ concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex art. 52 del predetto decreto, ha chiarito quanto segue:

"L'articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che "A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

In applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

- nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";
- nell'allegato a/1, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti".

La stessa disposizione, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, consente di effettuare il riparto del disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti (aggiornato al 31 dicembre 2020) in dieci quote annuali costanti.

L'Ente nel risultato di amministrazione ha correttamente accantonato la quota "liberata" di FAL, pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2021 (euro 26.357,33).

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso (di cui al punto 5.2 lettera h), destinato al pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene opportuno richiamare l'orientamento espresso con Delibera n. 125 del 2019 dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania.

In dettaglio, la predetta Sezione ha effettuato la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'Organo di revisione ritiene necessario che l'ente proceda ad una attività costante di ricognizione, classificazione e raccolta dati, in relazione ad ogni singolo procedimento giudiziario in corso, e, quindi, determinare il fondo di che trattasi, sia pure in una misura minima, secondo l'articolazione delle percentuali come sopra stabilite.

Inoltre, evidenzia la necessità di procedere all'aggiornamento dello stanziamento operato con riferimento al contenzioso sia di nuova formazione nell'esercizio in corso (ad esempio in sede di verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 Tuel) sia con riferimento alla manifestazione dell'esito finale di ciascun procedimento giudiziario (in sede di rendiconto).



Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Ente detiene una partecipazione nella società Piana ambiente Spa, che attualmente risulta sottoposta a procedura fallimentare. La quota di partecipazione è pari all'1,80%.

Non risultano quote accantonate quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio di aziende speciali e/o società partecipate.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente	1.200,00
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	1.200,00
- utilizzi	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.400,00



ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2019			Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)			2.843.360,81	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)			713.146,34	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)			1.061.156,32	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2019			4.617.663,47	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)			461.766,35	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2021				
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del Tuel al 31/12/2021 (1)			166.036,42	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui			0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento			0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)			295.729,93	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)			166.036,42	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2019				3,59%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	3.588.888,21
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021	-	107.719,03
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	+	0
TOTALE DEBITO	=	3.481.169,18

L'ente nel 2021 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione oltre l'esercizio.

Gli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) hanno previsto la possibilità per gli enti locali di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>, mediante l'utilizzo di una anticipazione di liquidità da richiedere alla Cassa depositi e prestiti.

La richiesta dell'anticipazione di liquidità di cui al predetto provvedimento ha consentito di superare carenze di liquidità (anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19) e di effettuare, quindi, pagamenti relativi a spese per le quali risulta già idonea copertura in bilancio. L'ammontare dei debiti pregressi che il comune di Cinquefrondi ha estinto, mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità, è pari ad euro 1.050.701,72.

Con le suddette anticipazioni non sono stati finanziati debiti fuori bilancio preventivamente riconosciuti.

L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Inoltre, l'ente ha ottenuto nel 2014, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di euro 892.499,22 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituire con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

Anno di richiesta anticipo di liquidità	2014
Anticipo di liquidità richiesto in totale	892.499,22
Anticipo di liquidità restituito	182.486,62
Quota accantonata in avanzo	710.012,60

In merito alle regole inerenti la contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20-bis, si rinvia a quanto già illustrato a pagina 28 della presente relazione.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2021 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

DEBITI FUORI BILANCIO

L'Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 1.076,85 di cui euro 1.076,85 di parte corrente ed euro zero in conto capitale. Gli atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti.

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2019	2020	2021
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	12.753,13	1.239,72	1.076,85
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	12.753,13	1.239,72	1.076,85

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto:

- 1) sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 1.697,20;
- 2) non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento;
- 3) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.



VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della L. 145/2018 e in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Tale condizione è desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019, riportato a pagina 15 della presente relazione, i cui esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): euro 283.995,13
- W2 (equilibrio di bilancio): euro 272.795,13
- W3 (equilibrio complessivo): euro 3.731.604,41

Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo 2021. In particolare, la RGS ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto n.118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020.

Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento durante il biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.



Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - Spesa corrente	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Variazione
101 redditi da lavoro dipendente	1.314.434,99	1.141.359,73	-173.075,26
102 imposte e tasse a carico ente	356.317,80	364.633,68	8.315,88
103 acquisto beni e servizi	1.946.746,34	1.868.034,55	-78.711,79
104 trasferimenti correnti	258.554,41	407.612,63	149.058,22
105 trasferimenti di tributi			0,00
106 fondi perequativi			0,00
107 interessi passivi	187.045,52	200.702,78	13.657,26
108 altre spese per redditi di capitale			0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	7.071,00	1.460,00	-5.611,00
110 altre spese correnti	10.921,43	57.152,94	46.231,51
TOTALE	4.081.091,49	4.040.956,31	-40.135,18

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2021 e le relative assunzioni hanno rispettato:

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 1.030.038,26, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 48.129,63.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

A decorrere da tale data, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato (comuni c.d. virtuosi);

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020 della Funzione Pubblica.

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per **"Spesa del personale"** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le **"Entrate correnti"** sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Il Comune di Cinquefrondi si colloca nella fascia demografica lett. e) (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) della tabella 1 del D.M. attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

Il rapporto tra spesa di personale rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 31,35%, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90% (valore soglia massimo 30,90% - tabella 3).

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, l'Ente si colloca nella fascia n. 3 (Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti). I comuni in cui il rapporto tra Spesa del personale e le Entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3, di cui alla circolare Funzione Pubblica del 13.05.2020, devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.



La spesa di personale sostenuta nell'anno 2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557-quater, della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2021
Spese macroaggregato 101	1.125.455,11	1.138.231,23
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	58.613,97	68.600,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	1.184.069,08	1.206.831,23
(-) Componenti escluse (B)	154.030,82	327.267,96
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.030.038,26	879.563,27
(ex art. 1, commi 557-quater, legge n. 296/2006)		

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi. Le entrate e le spese per servizi per conto terzi, in base all'art. 168 del TUEL, riguardano poste che rappresentano per l'ente un credito e, al tempo stesso, un debito. Parallelamente si stabilisce il principio per cui entrate e spese di tale tipologia devono equivalersi. Le suddette poste risultano essere equivalenti.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Il Comune di Cinquefrondi detiene un'unica partecipazione nella società Piana Ambiente Spa che risulta in stato di fallimento.

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Esteralizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021, *non ha proceduto* alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2021 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, alla data del 31.12.2020. A conclusione dell'attività ricognitiva non è emersa la necessità di porre in essere un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.



STATO PATRIMONIALE

Il modello di stato patrimoniale, previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011, è a sezioni contrapposte e divise ed assume uno schema simile a quello riportato all'art. 2424 del codice civile, esponendo le attività in una sezione e le passività ed il patrimonio netto nella sezione opposta.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della consistenza del patrimonio dell'ente.

In merito all'obbligo annuale di aggiornamento degli inventari, si rileva che con Determinazione n. 84 del 22.04.2022 il Responsabile del servizio finanziario ha approvato l'aggiornamento del Registro Inventario dei beni comunali alla data del 31 dicembre 2021. In dettaglio:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2021
Immobilizzazioni materiali di cui:	2021
- inventario dei beni immobili	2021
- inventario dei beni mobili	2021
Immobilizzazioni finanziarie	2021
Rimanenze	2021

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2021 ha evidenziato:

ATTIVO

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. In particolare, le disponibilità liquide (pari a 721.359,49) corrispondono alle risultanze del conto del tesoriere (pari a euro 448.148,93) e alle disponibilità esistenti presso i depositi postali (euro 273.210,56).

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, pari a euro 4.177.161,84, è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO	Importo
Fondo di dotazione	
Riserve	3.718.915,55
da risultato economico di esercizi precedenti	
da capitale	11.343,57
da permessi di costruire	
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.782.694,27
Altre riserve indisponibili	- 75.122,29
Risultato economico dell'esercizio	789.236,45
Risultati economici di esercizi precedenti	- 330.990,16

Il Fondo dotazione non risulta quantificato.

Nei conti d'ordine del Passivo dello stato patrimoniale è riportato alla voce "Impegni su esercizi futuri" il saldo riferito al Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021 (euro 4.168.082,25).

CONTO ECONOMICO

Lo schema di conto economico indicato nel modello Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 è simile a quello previsto dall'art. 2425 del Codice civile per le imprese, anche se mantiene l'articolazione dei proventi e oneri straordinari e non ha recepito alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, prevedendo una suddivisione dei ricavi e dei costi per natura ed una forma di rappresentazione a scalare.

Il modello di conto economico in forma scalare esprime per differenza risultati parziali significativi quali:

- il risultato della gestione, costituito dalla differenza tra i ricavi e proventi ed i costi e oneri della gestione, che permette di rilevare il risultato dell'attività tipica dell'Ente;
- la gestione finanziaria, costituita dalla differenza tra proventi ed oneri finanziari ed evidenzia in generale un saldo negativo che esprime i riflessi dell'indebitamento a breve ed a lungo termine sulla gestione economica dell'esercizio;
- le rettifiche di valore delle attività finanziarie, costituite dalla svalutazione dei crediti da finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari;
- la gestione straordinaria, costituita dalla differenza fra proventi ed oneri di natura straordinaria o non prevedibile o derivante da rettifica di valutazioni precedenti, nonché delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione o dismissione d'immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale o le acquisizioni gratuite.



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO - dati di sintesi		Anno 2021	Anno 2020	Differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.820.651,69	5.207.361,43	5.613.290,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.574.820,48	4.687.342,01	- 112.522
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.245.831,21	520.019,42	5.725.812
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-200.702,72	-187.045,42	- 13.657
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE RETTIFICHE (D)				-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-5.186.593,99	511.297,98	- 5.697.892
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		858.534,50	844.271,98	14.263
26	Imposte (*)	69.298,05	70.010,80	- 713
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	789.236,45	774.261,18	14.975

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica.



RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della Giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6, del D.Lgs.n. 118/2011. La relazione è composta da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi
- b) il quadro generale riassuntivo
- c) la verifica degli equilibri
- d) il conto economico
- e) lo stato patrimoniale
- f) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Nella relazione sono, inoltre, illustrati i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente in generale nonché altre informazioni finanziarie relative all'esercizio 2021.



CONSIDERAZIONI, PROPOSTE E RILIEVI

Il ricorso costante alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo delle somme vincolate per il finanziamento di spese correnti, richiede una riorganizzazione più efficiente del processo di recupero crediti. Le problematiche di cassa del comune di Cinquefrondi connesse alle difficoltà di riscossione dei tributi locali si ripercuotono inevitabilmente, tra l'altro, sull'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Al riguardo, si evidenzia che gli enti che non rispetteranno l'indicatore annuale di pagamento e la riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, saranno assoggettati alla sanzione che prevede l'obbligo di accantonare fra le previsioni di spesa le risorse al fondo garanzia crediti commerciali. Su tale fondo non si possono disporre impegni e pagamenti e l'importo accantonato a fine esercizio confluirà nel risultato di amministrazione.

Possibili strumenti per accrescere la riscossione ordinaria

1. Approvazione della lista di carico entro i primi mesi dell'esercizio, con scadenza di pagamento dell'ultima rata ottobre/metà novembre, al fine di riscuotere tutti i versamenti spontanei entro la chiusura dell'esercizio (tenuto conto dei tempi di riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate);
2. Monitoraggio costante dei versamenti effettuati da parte dei contribuenti con invio dei solleciti di pagamento già in corso d'anno (dopo il decorso del termine di pagamento del tributo, nei confronti di coloro che non hanno effettuato il pagamento dell'intero o delle singole rate);
3. Notifica avvisi di accertamento in tempi brevi (primi mesi dell'esercizio successivo). Diversi contribuenti effettuano il pagamento in presenza dell'avviso di accertamento;
4. Oltre a velocizzare la riscossione ordinaria è necessario migliorare anche la riscossione coattiva, adottando forme di gestione interna o esternalizzata in favore dei soggetti autorizzati dalla legge (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
5. Utilizzo del modello F24 che permette di disporre con immediatezza dei pagamenti eseguiti dai contribuenti. L'Ufficio tributi può subito caricare i files nel database della tassa e, al contempo, l'Ufficio di Ragioneria dispone di tutti i dati per la corretta imputazione dell'entrata, potendo distinguere l'anno di riferimento dei versamenti.

Si raccomanda, inoltre, l'ente:

- di monitorare costantemente l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Passività Potenziali con particolare riferimento ai rischi derivanti dal contenzioso legale, adottando ove necessario idonei provvedimenti di riequilibrio;
- al perseguimento degli equilibri di bilancio e all'adozione di politiche volte alla razionalizzazione della spesa pubblica;
- alla verifica e alla predisposizione di idonee procedure atte al controllo, monitoraggio e acquisizione delle entrate di natura tributaria e extratributarie che presentano modesti livelli di riscossione;
- di verificare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti con verifica periodica del grado di realizzazione dei residui attivi;
- di monitorare la previsione delle entrate non continuative derivanti, in particolare, da recupero evasione tributaria e dall'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.



Con Deliberazione n. 45 del 2019 e n. 90 del 2021, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria -, si è pronunciata sulla gestione finanziaria del Comune di Cinquefrondi attinente al triennio 2015-2017. Entrambi i provvedimenti hanno accertato criticità e anomalie che sono riconducibili principalmente a:

- tensioni concernenti la liquidità, connotate da costanti utilizzi di fondi vincolati in termini di cassa, non ricostruiti a fine di ciascun esercizio e utilizzo sistematico di anticipazioni di tesoreria;
- scarsità e lentezza dei flussi delle riscossioni;
- non piena adeguatezza della capacità programmatica in termini di cassa;
- mancata chiarezza in merito alla osservanza delle regole contabili in sede di riaccertamento straordinario;
- assenza di attività volta al recupero dell'evasione tributaria;
- mancata costituzione del fondo contenzioso e del fondo indennità di fine mandato;
- scarsa attendibilità delle previsioni di entrata, con particolare riferimento al titolo II, III e IV;
- illustrazione non esaustiva della situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria per conferimento rifiuti e servizio idrico integrato.

Inoltre, l'Organo regionale di controllo, con la predetta Deliberazione n. 90, ha invitato l'Ente ad:

- adottare misure correttive idonee a rimuovere le criticità evidenziate;
- fornire chiarimenti circa l'entità dei residui attivi e passivi eliminati, conservati e reimputati, in sede di riaccertamento straordinario e ordinario al 31 dicembre degli anni dal 2015 al 2019; la presunta sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto alla mole di residui attivi conservati in bilancio; anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12 degli anni dal 2014 al 2017; evoluzione ed andamento della cassa, dei fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria; sistema delle riscossioni delle entrate iscritte in bilancio.

Il Comune di Cinquefrondi, aderendo alla richiesta della Corte dei Conti, con nota prot. n. 3923 del 31.03.2022, ha fornito i dati ed i chiarimenti richiesti e indicato le misure correttive che intende adottare tese alla rimozione delle criticità brevemente riepilogate. L'Ente, nella nota di risposta, ha, tra l'altro, rideterminato virtualmente il risultato contabile di amministrazione dal 2015 al 2020.

A conclusione di tale attività è emerso un aggravamento del disavanzo di amministrazione che al 31 dicembre 2020 ammonta a euro 6.889.200,62 la cui composizione è la seguente:

Disavanzo da riaccertamento straordinario (da ripianare in 24 quote annuali dal 2020 al 2043)	Euro 2.140.922,28
Disavanzo ordinario di cui all'art. 188 Tuel	Euro 4.748.278,34

Tenuto conto dei rilievi accertati dalla Corte dei Conti e preso atto del maggiore disavanzo derivante dalla gestione 2021, l'Organo di revisione raccomanda l'Ente di adottare:

- le misure correttive tese alla rimozione delle criticità riscontrate dalla Corte dei Conti;
- i necessari provvedimenti per il ripiano del disavanzo emerso dal rendiconto dell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del Tuel;
- qualsiasi altro provvedimento finalizzato al perseguimento degli equilibri finanziari e di pareggio di bilancio.

CONCLUSIONI

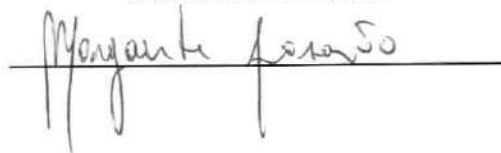
L'organo di revisione,

in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e tenuto conto di quanto esposto nella parte dedicata alle passività potenziali, riscossione tributi locali e flussi di cassa, anticipazione di liquidità, utilizzo somme vincolate, degli inviti e raccomandazioni formulate, e subordinatamente all'adozione da parte dell'Ente delle iniziative necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 o, nel caso in cui il Comune lo ritenga necessario, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto,

esprime

giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021.

Il Revisore Unico
RAG. ROSARIO MORGANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morgante Rosario', is written over a horizontal line.